

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo
lieti di inviarLe la circolare di

infQ
azienda – Agosto 2020

A tutti i clienti

Circolare n. 38/2020

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Studi di settore	È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore anche in caso di grave crisi economica qualora lo scostamento tra il reddito dichiarato e il risultato di GERICO risulti rilevante (nel caso di specie, superiore al 13%).
Ordinanza Corte Cassazione 23.6.2020, n. 12304	
Nuovo mod. RLI	È disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il nuovo mod. RLI che consente al contribuente di comunicare la rinegoziazione dei canoni di locazione. Fino al 31.8.2020 al fine di comunicare la rinegoziazione del canone può essere utilizzato il mod. 69. Dall'1.9.2020 la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il mod. RLI.
Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.6.2020, n. 192	
Split payment fino al 30.6.2023	La Commissione UE, con una specifica Comunicazione, ha proposto al Consiglio UE di autorizzare l'Italia a continuare ad applicare lo split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 fino al 30.6.2023.
Sito Internet MEF 3.7.2020	
Aliquota IVA colonnina ricarica veicolo elettrico	Alla fornitura di una colonnina di ricarica di veicoli elettrici installata presso l'abitazione di una persona fisica è applicabile: - l'aliquota IVA ridotta del 10% qualora la stessa sia fornita ed installata unitamente ad un impianto fotovoltaico, "in modo da costituire un tutt'uno"; - l'aliquota IVA ordinaria del 22% se la colonnina è installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico. Quanto sopra è applicabile anche se la colonnina di ricarica è fornita ed installata a favore di un soggetto con partita IVA per ricaricare i mezzi aziendali / strumentali.
Risposta interpello Agenzia Entrate 16.7.2020, n. 218	
Decreto Rilancio conversione in legge	È stata pubblicata sul S.O. n. 25 alla G.U. 18.7.2020, n. 180 la legge di conversione del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Tra le novità introdotte nel testo originario, si segnalano: - le modifiche al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione; - il riconoscimento di un contributo per l'acquisto di

Legge 17.7.2020, n. 77

autovetture / veicoli elettrici e ibridi nuovi.

COMMENTI

LE NOVITÀ DELLA DETRAZIONE DEL 110% DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO RILANCIO”

Nell'iter di conversione del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sono state apportate molteplici modifiche alla **nuova detrazione del 110%**, spettante per **alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico**, nonché per **una serie di interventi effettuati contestualmente** a quelli espressamente individuati dalla norma.



La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle **spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** e va ripartita in 5 quote annuali.

SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE

La detrazione può essere fruita dai seguenti soggetti:

- **condomini;**
- **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo**, su unità immobiliari.



Le **persone fisiche possono fruire della detrazione del 110%** per gli interventi realizzati **al massimo su 2 unità immobiliari**, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali. **Non rileva la destinazione d'uso dell'immobile** oggetto dei lavori (abitazione principale o altro);

- **istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Tra i possibili soggetti beneficiari della detrazione in esame rientrano **anche**:

- **ONLUS / ODV / APS;**
- **associazioni e società sportive dilettantistiche**, limitatamente ai lavori effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi agevolabili, merita evidenziare che in sede di conversione è stata disposta l'**esclusione degli interventi effettuati sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9**.

Interventi di efficienza energetica

Le detrazioni previste dall'art. 14, DL n. 63/2013 (pari al **50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%** a seconda della tipologia di intervento) si applicano **nella misura del 110%** per le spese **sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, con ripartizione **in 5 quote annuali** di pari importo, nei seguenti casi:

- **interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate** che interessano l'involucro dell'edificio **con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda** dell'edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017. Tali interventi sono agevolabili **anche** se effettuati su **un'unità immobiliare facente parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente** con uno o più accessi autonomi dall'esterno (tipicamente le c.d. "case a schiera").



La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo complessivo** della spesa che varia in base alla tipologia dell'immobile oggetto dell'intervento, come segue:

- **€ 50.000** per gli **edifici unifamiliari** e per le **unità immobiliari** parte di un edificio plurifamiliare, **funzionalmente indipendenti** con uno o più accessi autonomi;
 - **€ 40.000** per unità immobiliari che compongono l'edificio composto **da 2 a 8 unità**;
 - **€ 30.000** per unità immobiliari che compongono l'edificio composto **da più di 8 unità**;
- **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:
 - **impianti centralizzati** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
 - **a condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013;
 - **a pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti **ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
 - **impianti di microcogenerazione o a collettori solari**;
 - **allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione** per l'inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.



La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell'immobile oggetto dell'intervento, come segue:

- **€ 20.000** per unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici **con al massimo 8 unità**;
 - **€ 15.000** per unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici **con più di 8 unità**.
Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito;
- **interventi su edifici unifamiliari** ovvero su **unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti**, con uno o più accessi autonomi dall'esterno (ad esempio, c.d. "case a schiera") **per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:
 - **impianti** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
 - **a condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013;



- **a pompa di calore**, inclusi gli impianti **ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
- **impianti di microgenerazione o a collettori solari**;
- **caldaie a biomassa** con prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle di cui al DM 7.11.2017, n. 186, **esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione**;
- **allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente**, **esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione**;

La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.



La detrazione nella misura del 110% si applica **anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei **limiti di spesa ordinariamente previsti** per ciascun intervento, **qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati**.

Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110% gli interventi sopra elencati:

- devono **rispettare i requisiti minimi** fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- nel loro complesso **devono assicurare**, anche congiuntamente agli interventi di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo):
 - il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio / unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, ovvero, se non possibile,
 - il conseguimento della **classe energetica più alta**,

da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica (APE)**, **ante e post intervento**, rilasciato da un **tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata**.



In sede di conversione è stato inoltre disposto che:

- per **gli edifici sottoposti ad almeno un vincolo** previsto dal Codice dei **beni culturali e del paesaggio**;
- nei casi in cui gli interventi **siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali**; **la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato art. 14**, anche se non effettuati congiuntamente agli interventi per i quali è prevista la detrazione nella maggior misura del 110%, **ferma restando la necessità di soddisfare le prestazioni energetiche** richieste per accedere alla detrazione sopra illustrate (rispetto dei requisiti minimi, miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero conseguimento della classe energetica più alta).

Va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati **ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio**, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, con i quali **si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110%** sopra elencati. In tal caso i limiti di spesa sono differenziati in base alla tipologia di intervento ed edificio (€ 50.000 / 40.000 / 30.000 / 20.000 / 15.000).

DETRAZIONE 110% - Decreto Rilancio	
Tipologia intervento (*)	Spese dall'1.7.2020 al 31.12.2021 (**)
Isolamento termico superfici opache verticali / orizzontali / oblique che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda	spesa max € 50.000 se singola unità immobiliare o unità di edificio plurifamiliare indipendente e accesso autonomo
	spesa max € 40.000 per unità immobiliari dell'edificio avente fino a 8 unità
	spesa max € 30.000 per unità immobiliari dell'edificio avente più di 8 unità
Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: • impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici	spesa max € 20.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio avente fino a 8 unità
	spesa max € 15.000 per il numero delle unità immobiliari



• impianti di microgenerazione o a collettori solari • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione	dell'edificio avente più di 8 unità
Interventi su: • edifici unifamiliari • unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: • impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici; • impianti di microgenerazione o a collettori solari • caldaie a biomassa con prestazioni almeno pari a quelle per la classe 5 stelle esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione	110% spesa max € 30.000
Altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati	110% spesa max ordinariamente prevista per l'intervento

Interventi di **efficienza energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 su edifici:

- **sottoposti ad almeno un vincolo previsto per i beni di interesse storico e del paesaggio;**
 - **ubicati in zone nelle quali gli interventi rientranti nella detrazione del 110% sopra elencati sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali**
- a condizione che si ottenga il miglioramento energetico** posto come condizione per poter accedere alla detrazione nella misura del 110% (*)

110%
spesa max ordinariamente prevista
per l'intervento

(*) *È necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.*

Gli interventi sono agevolati anche quando eseguiti nell'ambito di un intervento che prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio.

(**) *Per IACP / soggetti assimilati rientrano anche le spese sostenute dall'1.1 al 30.6.2022.*

Interventi di riduzione del rischio sismico

Per gli **interventi di riduzione del rischio sismico** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, **è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.**

 In sede di conversione sono stati **ricompresi** tra gli interventi agevolabili anche quelli per la **realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies, nei limiti di spesa previsti per gli stessi.**

Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative

Nel caso in cui, oltre all'esecuzione degli interventi in esame, il contribuente scelga di:

- **cedere il credito** corrispondente alla detrazione spettante **ad un'impresa di assicurazione;**
- **stipulare contestualmente una polizza** che copre il **rischio di eventi calamitosi;**

la **detrazione IRPEF**, pari al 19% dei **premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

 Quanto sopra trova applicazione per gli **immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non per quelli ubicati nella zona sismica 4** di cui all'OPCM 20.3.2003, n. 3274.

Interventi con detrazione al 110% solo se contestuali

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi sopra commentati, **anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.**

In particolare, oltre agli “altri” interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 sopra citati, la detrazione del 110% è riconosciuta in caso di **contestuale installazione** di:

- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.

Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

La detrazione **nella misura del 110%** è riconosciuta per le **spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici**.

Per i predetti interventi l’ammontare **massimo di spesa agevolabile è pari a € 48.000 e comunque nel limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto** solare fotovoltaico, da ripartire **in 5 quote annuali**. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto a **€ 1.600 per ogni kW di potenza nominale**.

 Tale detrazione è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente** ad uno degli interventi di **riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico** con detrazione del 110% sopra commentati.

La detrazione del 110% è riconosciuta **anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle **stesse condizioni e con i medesimi limiti** di importo e ammontare complessivo e **comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema**.

 In tali casi la detrazione del 110%:

- **è subordinata alla cessione in favore del GSE** dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo;
- **non è cumulabile** con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Con un apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione del 110% in esame.

Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”

Per l’installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, spetta nella **misura del 110%**, da ripartire **in 5 quote annuali**.

 La detrazione del **110%** è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente** ad uno dei citati interventi di **riqualificazione energetica** con detrazione del 110%.

Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente

Tipologia intervento	Spesa massima ammessa
Interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013	Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti	€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica"	€ 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile **optare**, alternativamente, **per la cessione del corrispondente credito d'imposta**, con eventuale successiva cessione, **ovvero per il c.d. "sconto in fattura" per le spese sostenute nel 2020 e 2021** relative agli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio** (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- **efficienza energetica** (interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%);
- **adozione misure antisismiche** (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. "Bonus facciate";
- **installazione impianti solari fotovoltaici**;
- **installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.**



In sede di conversione è stato previsto che:

- l'opzione **può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori**;
- per gli interventi di cui al "Decreto Rilancio", **gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di 2** per ciascun intervento ed ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad **almeno il 30% dell'intervento**.

In caso di applicazione del c.d. "sconto in fattura" da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest'ultimo recupera lo sconto praticato sotto forma di **credito d'imposta che può essere**:

- **utilizzato esclusivamente in compensazione** nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la **stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata **utilizzata la detrazione**;

ovvero

- **ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**



L'eventuale quota di credito d'imposta **non utilizzata nell'anno non** può essere fruita **negli anni successivi e non** può essere richiesta a rimborso.

L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (di seguito richiamati), con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

Nell'iter di conversione, **l'asseverazione** è stata posta come **elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione** nella misura del 110% **sia per poter optare** per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura".

Il **visto di conformità**, invece, come originariamente previsto, è richiesto **soltanto nel caso in cui si intenda optare** per la cessione del credito ovvero per il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Asseverazione

L'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato **è richiesta / necessaria per:**

- **il riconoscimento della detrazione** nella misura del **110%**;
- **l'esercizio dell'opzione di cessione del credito / applicazione del c.d. "sconto in fattura"**.

L'asseverazione:

- va rilasciata **alla fine dei lavori ovvero per ogni stato avanzamento lavori** (nei casi in cui si fruisce della detrazione / cessione del credito / "sconto in fattura" per stato avanzamento lavori);
- attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione;
- per la certificazione della congruità delle spese, in attesa dell'emanazione dell'apposito Decreto MISE, può fare riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni / Province autonome ovvero ai listini delle CCIAA ovvero ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di esecuzione degli interventi.

Visto di conformità

Il contribuente, **per poter esercitare l'opzione per la cessione del credito / "sconto in fattura"** a seguito degli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%, è tenuto a **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione**.

Il visto va rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso di laurea in giurisprudenza / economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).

Il certificatore è tenuto a **verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati** sopra richiamati.

Attestazioni / asseverazioni infedeli

Fermo restando che la **non veridicità** delle attestazioni / asseverazioni comporta:

- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
 - l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
- in caso di rilascio di **attestazioni / asseverazioni infedeli** è applicabile la **sanzione da € 2.000 a € 15.000** per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.

Stipula polizza assicurativa

I predetti soggetti sono tenuti a stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi** degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, **non inferiore a € 500.000**.



Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità **rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%**.

SCADENZARIO

Mese di Agosto

Per effetto della "Proroga di Ferragosto" gli **adempimenti fiscali / versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2020** possono essere effettuati **entro il 20.8.2020** senza alcuna maggiorazione.

Va inoltre considerato che il DPCM 27.6.2020 ha disposto la proroga al 20.7.2020, senza maggiorazione ovvero **dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%**, del termine di versamento:

- del saldo 2019 e del primo acconto 2020:
 - dell'IRPEF / IRES e relative addizionali;
 - dell'IRAP per i soggetti che non possono usufruire dell'esenzione disposta dal c.d. "Decreto Rilancio", ossia con ricavi / compensi 2019 pari o superiori a € 250 milioni che non sono "già in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020, 1863 final ad esclusione delle micro / piccole imprese come specificato dalla stessa Commissione nella Comunicazione 29.6.2020, 4509 final;
- del saldo IVA 2019 per i soggetti che non usufruiscono della proroga al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza "coronavirus" (possono usufruire del maggior termine del 16.9, ad esempio, le imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori quali ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, ecc., le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le società sportive, le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni).

La proroga interessa "soltanto" i soggetti ISA, i contribuenti forfetari / minimi, compresi i soci / associati e i collaboratori.

Giovedì 13 agosto

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	Termine ultimo per la presentazione, utilizzando l'apposito modello, della domanda di contributo a fondo perduto da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA), con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni e in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (gli eredi possono presentare il modello fino al 24.8.2020).
-----------------------------------	--

Giovedì 20 agosto

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.

INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA, tenuti a finanziare la DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2020 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
MOD. REDDITI 2020 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRPEF (saldo 2019 e primo acconto 2020); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2019); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2019 e acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVIE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVAFE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi IVS (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2019 e primo acconto 2020).

MOD. REDDITI 2020 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO MESE DI MAGGIO) SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro il 31.5.2020, relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2020 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro il 31.5.2020 che non beneficiano dell'esenzione concessa dal c.d. "Decreto Rilancio".
ISA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , del diritto CCIAA dovuto per il 2020 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento (unica soluzione / prima rata), con la maggiorazione dello 0,40% , dell'imposta sostitutiva (10% - 12%) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2019, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 696 a 703, Finanziaria 2020.

Martedì 25 agosto**IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). Si rammenta che:

- sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; i soggetti non obbligati all'invio possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Lunedì 31 agosto**CORRISPETTIVI
SOGGETTI SENZA RT
(FASE TRANSITORIA)**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di luglio da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

**CORRISPETTIVI
DISTRIBUTORI CARBURANTE**

Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di luglio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.

**INPS
DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

**MOD. REDDITI 2020
SOCIETÀ DI CAPITALI
(APPROVAZIONE BILANCIO
MESE DI GIUGNO)**

Versamento, **con la maggiorazione dello 0,40%**, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro il 28.6.2020, relativo a:

- saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19;
- IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro
Revisori dei conti - Contabilità Aziendale
Denunce dei redditi

Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AS_000040, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25



Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Roma



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



infQ
azienda

Info azienda agosto 2020 - pagina 16 di 16

	15, DL n. 185/2008; • IVA dovuta sui maggiori ricavi indicati nel mod. REDDITI al fine di migliorare l'Indice di affidabilità ISA; • diritto CCIAA dovuto per il 2020 (codice tributo 3850); • imposta sostitutiva 10%-12% (unica soluzione / prima rata) per la rivalutazione beni d'impresa / partecipazioni nel bilancio 2019 e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 696 a 703, Finanziaria 2020.
MOD. IRAP 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO MESE DI GIUGNO)	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte di società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro il 28.6.2020, che non beneficiano dell'esenzione concessa dal c.d. "Decreto Rilancio".

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.